

Quali sono le misure cautelari personali?

6 Marzo 2021



Natura, classificazione e presupposti delle misure cautelari restrittive della libertà personale.

Sei stato denunciato per maltrattamenti da tua moglie e ti è stato notificato un provvedimento con il quale il giudice ha ordinato il tuo allontanamento dalla casa familiare. Ti è stata cioè applicata una misura cautelare personale. Di cosa si tratta? Cosa prevede la legge? Quante e quali sono le misure cautelari personali?

Prima di rispondere a queste domande, è bene che tu sappia che il processo penale è un percorso molto lungo, articolato in più fasi, che inizia quando al pubblico ministero giunge la notizia di reato e che si conclude con l'emanazione di una sentenza definitiva.

Insomma, per lo svolgimento dell'intero processo possono servire anni; il nostro legislatore, proprio per questo motivo, ha previsto la possibilità di adottare dei provvedimenti che servono ad evitare che l'imputato, in questo lungo lasso di tempo, possa sottrarsi alla giustizia o commettere altri reati: si tratta, appunto, delle misure cautelari. Andiamo quindi a vedere cosa prevede la legge in tema di misure cautelari e quali sono, nello specifico, le misure cautelari personali.

## Indice

- [1 Misure cautelari: natura e presupposti](#)
- [2 Le misure cautelari personali](#)
  - [2.1 Le misure personali coercitive](#)
  - [2.2 Le misure cautelari personali interdittive](#)

### Misure cautelari: natura e presupposti

Come sopra accennato, le misure cautelari sono provvedimenti che possono essere adottati per evitare che il reo si sottragga alla giustizia penale o che reiteri la condotta criminosa.

Torniamo al nostro esempio iniziale: l'allontanamento dalla casa familiare serve ad evitare che, dal momento della denuncia da parte della vittima sino all'inizio del processo, possano essere commessi nuove condotte di maltrattamento.

Il Codice di procedura penale prevede due tipi di misure cautelari: quelle personali (che incidono sulla libertà dell'indagato) e quelle reali (che si ripercuotono sulla facoltà di disporre liberamente dei suoi beni).

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti, ossia:

- i gravi indizi di colpevolezza [1];
- le esigenze cautelari [2];

Per gravi indizi di colpevolezza si intende un insieme di elementi conoscitivi, che ricomprendere dati e fatti concreti che, considerati unitariamente, depongono a favore della colpevolezza dell'indagato.

Le esigenze cautelari possono consistere nel rischio di inquinamento delle prove (laddove vi sia il rischio concreto ed attuale che il reo possa occultare o far disperdere elementi di prova), il rischio di fuga dell'imputato, il rischio di reiterazione del reato (ossia il sussistere del concreto pericolo che il soggetto indagato commetta gravi delitti ovvero - ipotesi assai più frequente - della stessa specie di quello per il quale si procede).

Nell'applicare una misura cautelare, inoltre, il giudice dovrà tenere conto di altri principi che sono stati previsti dal legislatore:

- il principio di adeguatezza, secondo cui la misura della custodia cautelare in carcere (ossia la detenzione presso un istituto di pena) deve essere utilizzata solo come extrema ratio, cioè solo qualora le altre misure previste dal Codice di procedura penale risultino inadeguate (ad eccezione dei reati di associazione di tipo mafioso, per i quali essa è obbligatoria) [3];
- il principio di proporzionalità, in base al quale la misura utilizzata deve essere sempre proporzionata al fatto e alla sanzione prevista [4].

A presentare la richiesta di applicazione della misura cautelare è il pubblico ministero, che deve presentare al giudice gli elementi sui quali la stessa si fonda; se il giudice ritiene sussistenti i presupposti che abbiamo elencato sopra, allora emette un atto che viene definito ordinanza cautelare [5], che sarà notificato al reo e con la quale verrà applicata la misura.

Ma torniamo al nostro esempio iniziale. Quella che ti è stata applicata è una misura cautelare personale: cosa dice la legge al riguardo?

### Le misure cautelari personali

Prima di passare all'analisi delle diverse tipologie di misure cautelari personali che vengono previste dal nostro Codice di procedura penale, bisogna specificare che esse si suddividono in:

- misure cautelari personali coercitive;
- misure cautelari personali interdittive.

Le misure coercitive sono quelle che limitano la libertà personale del soggetto; quelle interdittive, invece, comportano limitazioni all'esercizio di determinate attività (come ad esempio la responsabilità genitoriale, un pubblico ufficio o servizio o determinate attività professionali).

### Le misure personali coercitive

Le misure personali coercitive possono essere applicate solo quando si procede per delitti molto gravi, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [6]. Il codice di procedura penale disciplina:

- il divieto di espatrio: viene ordinato all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice (a tal fine vengono ritirati anche i documenti del soggetto, quali passaporto e carta di identità valida per l'espatrio) [7];
- l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: viene prescritto all'imputato di presentarsi presso un ufficio di polizia giudiziaria, fissando i giorni e le ore di presentazione [8];
- l'allontanamento dalla casa familiare: viene ordinato all'imputato di abbandonare la casa familiare immediatamente e di non ritornarvi senza autorizzazione del giudice; laddove lo ritenga necessario, il giudice può anche prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima del reato (ad esempio, il luogo di lavoro) [9];
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: l'imputato non potrà recarsi presso i luoghi frequentati dalla persona offesa o deve comunque tenersi ad una certa distanza da essi; inoltre, con l'applicazione di tale misura, il giudice potrebbe prescrivere di non avvicinarsi neppure ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa, o da soggetti con essa conviventi o ad essa legati da una relazione affettiva [10];

- il divieto o l'obbligo di dimora: col provvedimento che applica tale misura, può essere ordinato all'imputato, nel caso di divieto di dimora, di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice procedente, nel caso di obbligo di dimora, di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale; bisogna precisare che nelle ipotesi in cui la permanenza in questi luoghi non sia sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune [11];
- gli arresti domiciliari: con tale misura viene imposto all'imputato di non allontanarsi dalla sua abitazione, da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza o da una casa famiglia protetta; adottando questo provvedimento, il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari per assicurare le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa. Laddove sia necessario, il giudice può anche imporre all'imputato il divieto di poter comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui [12];
- la custodia cautelare in carcere: come sopra accennato, si tratta della misura cautelare personale più grave, totalmente restrittiva della libertà personale del soggetto, che viene adottata nel caso in cui nessun'altra misura fra quelle sopra elencate sia in grado di soddisfare le esigenze cautelari; con il provvedimento che la applica, il giudice ordina agli agenti e ufficiali di polizia di condurre immediatamente l'imputato in un istituto di custodia, dove deve rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria [13].
- la custodia cautelare in luogo di cura: si tratta di una misura che viene applicata nei casi in cui il soggetto che deve essere sottoposto a custodia cautelare si trovi in uno stato di infermità; in tal caso, allora, il giudice ordinerà che lo stesso venga trasferito in una struttura idonea del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari a impedirne la fuga [14].

### Le misure cautelari personali interdittive

Come detto nei paragrafi precedenti, le misure personali interdittive sono quelle che comportano limitazioni nell'esercizio di determinate facoltà o attività.

Il Codice di procedura penale disciplina:

- la sospensione dall'esercizio della responsabilità dei genitori: con il provvedimento che dispone questa misura, l'imputato viene temporaneamente privato, totalmente o parzialmente, dei poteri che derivano dall'esercizio della responsabilità genitoriale [15] (egli, pertanto, non potrà prendere decisioni che riguardano i figli minori);
- la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio: con tale misura vengono interdette all'imputato le attività inerenti una carica pubblica da questi ricoperta (si tratta di una misura che trova ampia applicazione nel caso di reati contro la pubblica

- amministrazione, come ad esempio l'abuso di ufficio, ove il delitto viene commesso proprio in qualità di pubblico ufficiale) [16];
- il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali: si tratta di una misura simile a quella della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio, solo che trova applicazione nel caso in cui l'imputato svolga attività privata o imprenditoriale; il giudice, in sostanza, interdice il soggetto dallo svolgimento di una determinata professione [17].

#### note

[1] Art. 273 cod. proc. pen.

[2] Art. 274 cod. proc. pen.

[3] Art. 275 co. 1 cod. proc. pen.

[4] Art. 275 co. 2 cod. proc. pen.

[5] Art. 292 cod. proc. pen.

[6] Art. 282 cod. proc. pen.

[7] Art. 281 cod. proc. pen.

[8] Art, 282 cod. proc. pen.

[9] Art. 282 bis cod. proc. pen.

[10] Art. 282 ter cod. proc. pen.

[11] Art. 283 cod. proc. pen.

[12] Art. 284 cod. proc. pen.

[13] Art. 285 cod. proc. pen.

[14] Art. 286 cod. proc. pen.

[15] Art. 288 cod. proc. pen.

[16] Art. 289 cod. proc. pen.

[17] Art. 290 cod. proc. pen.

( da [www.laleggepertutti.it](http://www.laleggepertutti.it) )